

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANDRO TRENTO

Seduta del 10/05/2022

FATTO

Parte ricorrente riferisce quanto segue:

- di essere cointestatario, con altro soggetto deceduto, del buono fruttifero n. ***505, Serie Q, emesso il 20.10.1995, di lire 1.000.000, contenente la clausola “con pari facoltà di rimborso”;
- l'intermediario convenuto rifiutava il rimborso del suddetto buono sul presupposto che, per i buoni emessi fino al 27.12.2000, la clausola P.F.R. è resa automaticamente inefficace dal decesso di uno cointestatari per cui il buono caduto in successione può essere rimborsato solo con quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (eredi e cointestatari superstiti);
- in data 24.11.2021, di avere infruttuosamente presentato formale reclamo, al fine di ottenere il rimborso integrale del titolo oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

L'intermediario non si è costituito e non ha inoltrato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO

Mancata partecipazione al contraddittorio da parte dell'intermediario.

Si rileva innanzi tutto che l'intermediario non si è costituito e non ha depositato le proprie controdeduzione, sebbene il ricorso è stato inviato all'intermediario con nota prot. n. 81992/22 del 19/01/2022, correttamente ricevuta.

Tale condotta da parte dell'intermediario si pone in contrasto con gli obblighi di correttezza e leale collaborazione che gravano sull'intermediario ai fini del buon funzionamento del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie (v. Coll. Bologna, n. 10281/18), e si auspica per il futuro la sua partecipazione attiva alla procedura.

Si richiama, inoltre, quanto affermato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 7716/2017, in tema di onere della prova e di mancato deposito delle controdeduzioni da parte dell'intermediario:

“...deve escludersi che l'obbligo di cooperazione dell'intermediario, ancorché stigmatizzabile e suscettivo di sanzione reputazionale, possa trasformare la sua “contumacia” nell'equivalente di un atto di costituzione invisibile e muto nel procedimento con l'effetto di rendere indiscriminatamente incontrovertiti tutti i fatti allegati dal ricorrente, a fronte di un principio generale desumibile dall'art. 115 c.p.c., che sottrae all'onere probatorio i soli fatti “non specificamente contestati” dal convenuto costituito. E deve parimenti escludersi che tale obbligo di cooperazione possa tradursi nella inversione della distribuzione dell'onere della prova che incombe su chi avanza una pretesa, giacché a un esito così grave e contrario a principi fondamentali del diritto, civile e processuale, avrebbe potuto pervenirsi solo in presenza di una chiara e speciale disposizione derogatoria del principio di uguaglianza delle parti nel processo (pur tenendo conto della natura peculiare del procedimento ABF, per il quale non può affermarsi la estensione automatica di tutte le norme del codice di rito, le cui disposizioni vanno applicate, in assenza di regole particolari, nei limiti della compatibilità). ... Il che però non significa che in virtù della contumacia dell'intermediario sia possibile dare per ammesso o dimostrato il fatto costitutivo della domanda, di cui non sia stata fornita la conferma documentale”.

Nel merito

Il BF oggetto del ricorso risulta essere il seguente:

- Buono n. *505 emesso il 20.10.1995, di lire 1.000.000.

In relazione al suddetto buono fruttifero, si può osservare che:

- il buono contiene la clausola “con pfr” (pari facoltà di rimborso);
- il buono, sottoscritto in data 20.10.1995, appartiene alla serie “Q”;
- dallo “Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi ...ordinari” emerge che i buoni appartenenti alle serie Q, emessi dall'1.7.1986 al 31.10.1995, hanno durata trentennale.

La tematica relativa all'accertamento del diritto del cointestatario superstite ad ottenere il rimborso di un titolo emesso con PFR è stata trattata dal Collegio di Coordinamento, nella



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisione n. 22747 del 10.1.2019, in cui è stato pronunciato il seguente principio di diritto: “nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”.

La pronuncia appena citata riguardava, come nel caso di specie, buoni sottoscritti prima dell’entrata in vigore del D.M. 19.12.2000. In relazione a tali titoli si poneva la questione interpretativa se, stante il silenzio normativo, potesse applicarsi anche ai BF la disciplina prevista per i libretti di deposito al risparmio, grazie al rinvio concesso dall’art. 203 reg. cod. post., così richiedendo la necessaria sussistenza della quietanza di tutti “gli aventi diritto” ai fini del rimborso del credito cartolare (art. 187 reg. cod. post.). Il Collegio di Coordinamento non ha aderito a tale tesi, concludendo invece per l’applicabilità dell’operatività disgiunta, prevista in via generale per i BF dall’art. 178 cod. post., anche nei casi di decesso di uno dei cointestatori.

Con decisione n. 19782 del 10.11.2020 il Collegio di Coordinamento ha confermato il principio di diritto precedentemente elaborato nella pronuncia n. 22747/19 e ha, perciò, affermato conclusivamente, ancora una volta, il seguente principio di diritto: “Nell’ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatori ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatori”.

Il Collegio pertanto sancisce il diritto del ricorrente a ricevere il rimborso del BF in questione, oltre agli interessi legali maturati dalla data del reclamo.

Non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI